

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 marzo 2023, n. 243

**Inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 276/2003. Approvazione Accordo Quadro e Proposta di Convenzione.**

L'Assessore al Lavoro e Formazione professionale, prof. Sebastiano Leo, sulla base dell'istruttoria espletata dalla responsabile della P.O. Politiche Attive e Passive del Mercato del Lavoro e Collocamento obbligatorio L. 68/99, dott.ssa Angela Pallotta, verificata dalla Dirigente del Servizio Politiche Attive per il Lavoro, dott.ssa Francesca Basta e confermata dal Dirigente della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro, dott. Giuseppe Lella, riferisce quanto segue.

L'articolo 14 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e ss.mm.ii. prevede che i Servizi del collocamento mirato, sentito il Comitato Tecnico di cui all'articolo 8, comma 1 bis della Legge n. 68/99, possono stipulare con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentativi a livello nazionale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della Legge 8 novembre 1991, n. 381, con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa Legge e con le imprese sociali di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112, **convenzioni quadro** su base territoriale che devono essere validate dalle Regioni, aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali e imprese sociali medesime da parte delle imprese associate o aderenti, finalizzate all'inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati e disabili.

L'art 14 c. 3 prevede che, qualora l'inserimento lavorativo riguardi i lavoratori disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, lo stesso si considera utile ai fini della copertura della quota di riserva di cui all'art. 3 della L. 68/99 in base alla valutazione dei servizi di cui all'art 6 c. 1 della L.68/99.

IL Regolamento (C.E.) n. 2204/2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato C.E. in materia di aiuti di Stato a favore dell'occupazione, all'articolo 2, lettera f) definisce il lavoratore svantaggiato come "...qualsiasi persona appartenente ad una determinata categoria che abbia difficoltà ad entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro..." e alla lettera g) il lavoratore disabile come "...qualsiasi persona riconosciuta come disabile ai sensi della legislazione nazionale o qualsiasi persona riconosciuta affetta da un grave handicap fisico, mentale o psichico".

La Legge Regionale 29 giugno 2018, n. 29, articolo 6, comma 2 attribuisce ai Centri per l'impiego - articolazioni operativo-funzionali dell'ARPAL Puglia - le funzioni previste dalla Legge n. 68/99, garantendo i servizi per il collocamento mirato delle persone con disabilità e, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera n) assegna ad Arpal Puglia il compito di attuare interventi integrati rivolti alle persone con disabilità e con fragilità e vulnerabilità, in integrazione con i servizi sociali dei comuni e i dipartimenti di salute mentale delle aziende sanitarie locali.

**CONSIDERATO CHE**

La Sezione Politiche e Mercato del Lavoro nel corso delle riunioni del 30.01.2022 e del 09.02.2023 ha discusso con le Parti Sociali il testo dell'Accordo Quadro (Allegato A) ai sensi dell'articolo 14 del D.lgs. n. 276/03 per la stipula di convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo dei lavoratori disabili e svantaggiati, giungendo alla definizione condivisa del testo.

Sulla base del testo condiviso con le Parti Sociali, la Sezione Politiche e Mercato del Lavoro ha elaborato un

modello di Proposta di convenzione (Allegato B) da sottoscrivere in attuazione dell'Accordo quadro sottoscritto ex art. 14 D.Lgs. 276/2003 tra Arpal, datore di lavoro privato e la cooperativa affidataria delle commesse.

Ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 276/2003 il testo condiviso dello schema di Accordo Quadro disciplina i seguenti aspetti:

- a) le modalità di adesione da parte delle imprese interessate;
- b) i criteri di individuazione dei lavoratori disabili e svantaggiati da inserire al lavoro in cooperativa e nell'impresa sociale;
- c) le modalità di attestazione del valore complessivo del lavoro annualmente conferito da ciascuna impresa e alla correlazione con il numero dei lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro in cooperativa nell'impresa sociale;
- d) la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse, ai fini del computo di cui all'art. 3, comma 1, L. 68/99, secondo criteri di congruità con i costi del lavoro derivati dai contratti collettivi di categoria sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicati dalle cooperative sociali di cui alla L. n. 381/91 e dalle imprese sociali di cui all'art.2 c.4 del D.Lgs n.112/2017;
- e) la promozione e allo sviluppo delle commesse di lavoro a favore delle cooperative sociali di cui alla L. n. 381/91 e delle imprese sociali di cui all'art.2 c.4 del D. Lgs. n.112/2017;
- f) i limiti di percentuali massime di copertura della quota d'obbligo da realizzare con lo strumento della convenzione.

#### Visti

- il Reg. (C.E.) n. 2204/2002 della Commissione del 12.12.2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato C.E. agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione, art. 2 che definisce i lavoratori svantaggiati e disabili;
- la Legge 12 marzo 1999 n.68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- la Legge 8 novembre 1991, n.381 "Disciplina delle cooperative sociali";
- il Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30";
- il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
- il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112 "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106";
- la Legge Regionale 29 giugno 2018, n. 29 "Norme in materia di politica regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al caporalato";
- l'art. 1 – septies del Decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 che modifica l'art 14 del D.lgs 10 settembre 2003, n. 276, che prevede l'estensione dei soggetti che possono stipulare una convenzione ai sensi del medesimo articolo, alle imprese sociali di cui al D.lgs. 3 luglio 2017, n. 112;
- La D.G.R. n. 1974 del 07/12/2020 recante "Approvazione Atto di Alta Organizzazione Modello Organizzativo MAIA 2.0" successivamente modificata ed integrata con D.G.R. n. 215 del 08.02.2021;
- il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021 recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0", successivamente modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 45 del 10.02.2021;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 263 del 10 agosto 2021 ad oggetto "Attuazione

modello Organizzativo "MAIA 2.0" adottato con Decreto 22/2021 e s.m.i. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni" con il quale sono state individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti e nello specifico, per il Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione, tra le altre, la Sezione Politiche e Mercato del Lavoro;

- la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 recante "Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'art. 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22", con la quale è stato conferito, tra gli altri, l'incarico di dirigente della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro al dott. Giuseppe Lella;
- l'A.D. n. 9 del 04/03/2022 con la quale è stato conferito, fra gli altri, l'incarico di dirigente del Servizio Politiche attive del Lavoro alla Dr.ssa Francesca Basta.

Tutto ciò premesso e precisato, con l'adozione del presente atto, si intende:

1. prendere atto di quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato.
2. approvare l'Accordo Quadro condiviso con le Parti Sociali (Allegato A), unitamente al modello di Proposta di convenzione da sottoscrivere in attuazione dell'Accordo quadro sottoscritto ex art. 14 D.Lgs. 276/2003 tra Arpal, datore di lavoro privato e la cooperativa affidataria delle commesse (Allegato B), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
3. di conferire mandato all'Assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro alla sottoscrizione dell'allegato Accordo Quadro condiviso con le Parti Sociali (Allegato A).
4. dare mandato al Dirigente della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro di effettuare gli adempimenti conseguenti per l'attuazione del presente atto.
5. disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP.

#### **Garanzie di riservatezza**

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

#### **VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE**

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302 del 07/03/2022.

L'impatto di genere stimato è:

- diretto
- indiretto
- neutro

#### **COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. LGS n. 118/2011 e ss.mm.ii.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni dirette e/o indirette di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come sopra illustrate, ai sensi dell'art. 4, comma 4

lett. d) della L.R. 7/97 – propone alla Giunta

1. prendere atto di quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato.
2. approvare l'Accordo Quadro condiviso con le Parti Sociali (Allegato A), unitamente al modello di Proposta di convenzione da sottoscrivere in attuazione dell'Accordo quadro sottoscritto ex art. 14 D.Lgs. 276/2003 tra Arpal, datore di lavoro privato e la cooperativa affidataria delle commesse (Allegato B), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
3. di conferire mandato all'Assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro alla sottoscrizione dell'allegato Accordo Quadro condiviso con le Parti Sociali (Allegato A).
4. dare mandato al Dirigente della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro di effettuare gli adempimenti conseguenti per l'attuazione del presente atto.
5. disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

**La P.O. Politiche Attive e Passive Mercato del Lavoro  
E Collocamento obbligatorio L.68/99**

Dott.ssa Angela Pallotta

**La Dirigente del Servizio Politiche attive per il Lavoro**

dott.ssa Francesca Basta

**Il Dirigente della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro**

dott. Giuseppe Lella

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 22/2021.

**Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione**

Avv. Silvia Pellegrini

**L'Assessore proponente**

Prof. Sebastiano Leo

**LA GIUNTA REGIONALE**

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al ramo;  
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;  
A voti unanimi espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

1. prendere atto di quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato.

2. approvare l'Accordo Quadro condiviso con le Parti Sociali (Allegato A), unitamente al modello di Proposta di convenzione da sottoscrivere in attuazione dell'Accordo quadro sottoscritto ex art. 14 D.Lgs. 276/2003 tra Arpal, datore di lavoro privato e la cooperativa affidataria delle commesse (Allegato B), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
3. di conferire mandato all'Assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro alla sottoscrizione dell'allegato Accordo Quadro condiviso con le Parti Sociali (Allegato A).
4. dare mandato al Dirigente della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro di effettuare gli adempimenti conseguenti per l'attuazione del presente atto.
5. disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP.

**Il Segretario generale della Giunta**

ANNA LOBOSCO

**Il Presidente della Giunta**

MICHELE EMILIANO

**Allegato A****ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 14 DEL D. LGS. N. 276/03, PER LA STIPULA DI CONVENZIONI FINALIZZATE ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI E SVANTAGGIATE.**

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, presso la sede dell'Assessorato al Lavoro ed alla Formazione professionale, ubicata in Bari alla Via \_\_\_\_\_

TRA

Regione Puglia - Assessorato al lavoro e alla Formazione professionale

E

Associazioni sindacali dei datori di lavoro

Associazioni sindacali dei lavoratori

Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative ed i consorzi

**Visti**

- il Reg. (C.E.) n. 2204/2002 della Commissione del 12.12.2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato C.E. agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione, art. 2 che definisce i lavoratori svantaggiati;
- la Legge 12 marzo 1999 n.68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- la Legge 8 novembre 1991, n.381 "Disciplina delle cooperative sociali";
- il Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30";
- il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
- il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112 "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106";
- la Legge Regionale 29 giugno 2018, n. 29 "Norme in materia di politica regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al caporalato";
- l'art. 1 – septies del Decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 che modifica l'art 14 del D.lgs 10 settembre 2003, n. 276, che prevede l'estensione dei soggetti che possono stipulare una convenzione ai sensi del medesimo articolo, alle imprese sociali di cui al D.lgs. 3 luglio 2017, n. 112;

**Premesso che:**

- l'art. 14 del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i. prevede che i Servizi del collocamento mirato, sentito il Comitato Tecnico di cui all'art. 8, comma 1 bis della L. n. 68/99, possono stipulare con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentativi a livello nazionale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle

cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge e con le imprese sociali di cui al D.lgs. 3 luglio 2017, n. 112, convenzioni quadro su base territoriale che devono essere validate dalle Regioni, aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali e imprese sociali medesime da parte delle imprese associate o aderenti;

- la presente convenzione, ex art. 14, D.Lgs. n. 276/2003, laddove è utilizzata ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui alla L. n. 68/1999 da parte dell'impresa conferente, dovrà considerarsi strumento aggiuntivo rispetto a quelli regolati dagli artt. 12 e 12bis della medesima legge n. 68/1999;
- la legge regionale n. 29 del 29 giugno 2018, all'art. 6, comma 2, attribuisce ai Centri per l'impiego - articolazioni operativo-funzionali dell'ARPAL Puglia - le funzioni previste dalla legge 68/1999, garantendo i servizi per il collocamento mirato delle persone con disabilità;
- la medesima legge regionale n. 29/2018 all'art. 8, comma 1, lett. n) assegna all'Arpal Puglia il compito di "attuare interventi integrati rivolti alle persone con disabilità e con fragilità e vulnerabilità in integrazione con i servizi sociali dei comuni e i dipartimenti di salute mentale delle aziende sanitarie locali".

2

Dato atto di quanto condiviso nel confronto con le Parti sociali avvenuto nel corso della riunione svolta del 9 febbraio 2023, giusto verbale custodito in atti d'ufficio;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con cui è stato approvato lo schema di Accordo quadro, ai sensi dell'articolo 14 del d. Lgs. n. 276/03, per la stipula di convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo dei lavoratori disabili e svantaggiati;

## SI CONVIENE QUANTO SEGUE

### Articolo 1 – Finalità

1. Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante dell'Accordo quadro.
2. Il presente Accordo quadro ha lo scopo di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili con strumenti volti a realizzare non solo il diritto al lavoro ma anche l'interesse della comunità a valorizzare questa risorsa, come richiesto dalla Strategia di Lisbona. In particolare, l'art. 14 del D.lgs. n. 276/2003 è una norma che si va ad aggiungere a quella della L. n. 68/99 sul collocamento mirato e intende rappresentare un'opportunità ulteriore per l'inserimento lavorativo dei disabili.

### Articolo 2 - Oggetto dell'Accordo quadro

1. Il presente Accordo quadro disciplina i seguenti aspetti:
  - a) le modalità di adesione da parte delle imprese interessate;
  - b) i criteri di individuazione dei lavoratori disabili e svantaggiati da inserire al lavoro in cooperativa e nell'impresa sociale;
  - c) le modalità di attestazione del valore complessivo del lavoro annualmente conferito da ciascuna impresa e la correlazione con il numero dei lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro in cooperativa nell'impresa sociale;
  - d) la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse, ai fini del computo di cui all'art. 3, comma 1, L. 68/99, secondo criteri di congruità con i costi del lavoro derivati dai contratti collettivi di categoria sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicati dalle cooperative sociali di cui alla

- L. n. 381/91 e dalle imprese sociali di cui all'art.2, comma 4, D.Lgs n.112/2017;
- e) la promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro a favore delle cooperative sociali di cui alla L. n. 381/91 e delle imprese sociali di cui all'art.2, comma 4, D.Lgs n.112/2017;
  - f) i limiti di percentuali massime di copertura della quota d'obbligo da realizzare con lo strumento della convenzione.
2. Ogni altro elemento afferente le convenzioni, la loro sottoscrizione, la loro attuazione, ed ogni altro elemento occorrente.

### **Articolo 3 - Datori di lavoro conferenti**

3

1. Ai sensi del presente Accordo quadro si definiscono "datori di lavoro conferenti" i datori di lavoro o gruppi di imprese, con esclusione delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.lgs. 165/2001 e s.m.i. e delle società a partecipazione pubblica di cui al D.lgs. 175/2016, non soggetti all'obbligo di cui all'art. 3 della legge 68/99, ovvero soggetti all'obbligo di cui all'art. 3 della legge 68/99 che risultino già ottemperanti rispetto alla residua aliquota d'obbligo secondo quanto previsto al successivo art. 5.
2. I Datori di lavoro o Gruppi di Impresa (art. 2359 del Cod. Civ. e al D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 e s. m. i.), con l'utilizzo della convenzione possono completare gli adempimenti agli obblighi di assunzione delle persone con disabilità, ai fini della copertura della quota d'obbligo a loro carico, determinata ai sensi dell'art. 3 della L. n. 68/99 e s.m.i.. I Datori di lavoro o i Gruppi di Impresa devono essere aderenti alle Associazioni datoriali, firmatarie del presente Accordo quadro, ovvero aderire alla medesima mediante formale sottoscrizione, purché applichino i CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Nel caso in cui si avvalga dell'Accordo quadro un Gruppo di Imprese, l'impresa capogruppo sottoscriverà la convenzione (Allegato B) con ARPAL PUGLIA - Servizio per il Collocamento Mirato Disabili o i Centri per l'impiego (qualora trattasi di persone svantaggiate di cui all'art. 8) dell'ambito territoriale competente, unitamente all'azienda committente facente parte del gruppo.
3. Possono conferire commesse alle cooperative sociali o loro consorzi o alle imprese sociali i datori di lavoro di cui al punto precedente che risultino in possesso di tutti i seguenti requisiti:
  - a. avere almeno una sede operativa nel territorio regionale pugliese;
  - b. essere associati alle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro che sottoscrivono il presente Accordo quadro ovvero che aderiscano a quest'ultima mediante formale sottoscrizione della medesima;
  - c. aver assolto l'obbligo di assunzione di lavoratori disabili ai fini della copertura della restante quota d'obbligo a loro carico determinata ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 68/99. Tali obblighi si intendono assolti anche attraverso l'utilizzo degli altri istituti previsti dalla medesima legge;
  - d. applicare il contratto collettivo di categoria sottoscritto dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
  - e. non avere in corso procedure concorsuali.
4. L'attestazione del possesso dei requisiti suddetti è ad onere e carico rispettivamente dei Datori di lavoro/Gruppi di Impresa che stipulano la convenzione.
5. I datori di lavoro in possesso dei requisiti sopra richiamati, che intendono avvalersi di quanto previsto dal presente Accordo quadro, stipulano con ARPAL PUGLIA - Servizio per il Collocamento Mirato Disabili o i Centri per l'impiego (qualora trattasi di persone svantaggiate di cui all'art. 8) dell'ambito territoriale competente e le Cooperative Sociali di tipo B (o Consorzi di cui alla L. n. 381/1991) o le Imprese sociali disciplinate dall'art. 2, c. 4, D.Lgs. n. 112/2017, una specifica convenzione (Allegato B), attestando, altresì,

mediante dichiarazione ex DPR 445/2000, il possesso dei suddetti requisiti.

**Articolo 4 - Requisiti delle cooperative sociali o loro consorzi o delle imprese sociali destinatarie delle commesse**

1. Sono ammessi a sottoscrivere la convenzione di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate o con disabilità ai sensi del presente Accordo quadro:
  - a) le Cooperative Sociali di tipo B di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) della L. 381/1991, anche per il tramite dei Consorzi di cui alla stessa L. n. 381/1991, che siano iscritte all'Albo delle Società Cooperative previsto all'art. 2512, ultimo comma, del Codice Civile e all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali di cui alla L.R. 1 settembre 1993, n. 21 e s.m.i., e che abbiano a disposizione una unità operativa nel territorio della Regione Puglia;
  - b) le imprese sociali di cui all'art. 2, comma 4, del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 112.
2. Le Cooperative Sociali e i Consorzi di Cooperative Sociali e le imprese sociali come innanzi individuate devono essere aderenti alle associazioni firmatarie del presente atto, ovvero aderire all'Accordo quadro mediante formale sottoscrizione, purché abbiano una sede operativa nel territorio della Regione Puglia.
3. L'acquisizione delle commesse di lavoro è subordinata alle seguenti condizioni:
  - a) per le cooperative di tipo B e i loro consorzi, essere iscritte da almeno un anno all'albo regionale delle cooperative sociali istituito, ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n. 381, con Legge regionale n. 21 del 1 settembre 1993 e s.m.i.;
  - b) per le cooperative di tipo B e i loro consorzi, essere associate/i alle organizzazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative che sottoscrivono il presente Accordo quadro, ovvero aderire alla medesima mediante formale sottoscrizione;
  - c) avere almeno una sede operativa nel territorio regionale pugliese;
  - d) non avere in corso procedure concorsuali;
  - e) applicare i CCNL sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
  - f) rispettare le norme nazionali e regionali in materia di tutela e sicurezza del lavoro;
  - g) essere in regola con le contribuzioni assicurative e previdenziali;
  - h) essere ottemperanti rispetto agli obblighi di cui alla Legge 68/99.
4. I requisiti dovranno essere autocertificati direttamente dalle cooperative sociali o dai Consorzi o dalle imprese sociali, sottoscrittori delle convenzioni.
5. L'adesione alle associazioni di rappresentanza firmatarie dovrà essere comprovata da apposita dichiarazione rilasciata dall'associazione di appartenenza da allegare alla convenzione di cui in allegato B.
6. Nel caso in cui si avvalga dell'Accordo quadro un Consorzio di Cooperative Sociali il legale rappresentante del Consorzio sottoscriverà la convenzione (Allegato B) con ARPAL PUGLIA - Servizio per il Collocamento Mirato Disabili dell'ambito territoriale competente, unitamente alla consorziata Cooperativa sociale di tipo B destinataria delle commesse di lavoro.

**Articolo 5 – Ottemperanza ai fini della Legge 68/99**

1. Il datore di lavoro conferente, per la durata della commessa, potrà computare i lavoratori con disabilità assunti dalla cooperativa sociale o consorzio/impresa sociale come innanzi individuate, ai fini delle coperture di cui alla L. n. 68/99 per un numero di posti pari a quelli conteggiati nel coefficiente di calcolo di seguito esplicitato all'art.10.
2. La quota di copertura è riconoscibile a condizione che il datore di lavoro abbia già assolto o si è impegnato ad assolvere la rimanente quota d'obbligo prevista dagli altri

istituti dalla L. n. 68/99.

#### **Articolo 6 - Modalità di adesione dei datori di lavoro**

1. I datori di lavoro di cui all'art. 3 che intendono conferire una o più commesse ad una cooperativa sociale o ad un consorzio di cooperative sociali o ad un'impresa sociale devono farne richiesta ad ARPAL Puglia - Servizio per il collocamento mirato dell'ambito territoriale competente, specificando:
  - i. le caratteristiche della commessa, con riguardo alla tipologia dei beni e servizi conferiti, al valore previsto, alla durata ed ai tempi di attivazione;
  - ii. gli organismi destinatari della commessa (cooperativa sociale o consorzio o impresa sociale);
  - iii. la propria situazione rispetto agli obblighi di cui all'art. 3 della legge 68/99;
  - iv. l'eventuale sottoscrizione di una convenzione di programma ai sensi dell'articolo 11 della legge 68/99;
  - v. l'intenzione, attraverso il conferimento della commessa, di assolvere totalmente o parzialmente agli obblighi di cui all'art. 3 della legge 68/99.
2. ARPAL Puglia – Servizio per il collocamento mirato dell'ambito territoriale competente, esaminata la richiesta ne comunica l'esito al datore di lavoro conferente, invitandolo alla stipula della convenzione (ovvero al suo aggiornamento ove già stipulata) nei 30 giorni successivi, previa individuazione del/i lavoratore/i disabile/i in possesso delle caratteristiche richieste e del rilascio del nulla-osta secondo quanto stabilito al successivo art. 7.
3. Dal momento della presentazione della richiesta e sino alla comunicazione dell'esito della medesima da parte di ARPAL Puglia – Servizio Collocamento mirato disabili dell'ambito territoriale competente, l'obbligo di cui all'art.3 della L. n. 68/99 è sospeso nei confronti del datore di lavoro, limitatamente al numero dei posti da coprire con la stipula della convenzione.

#### **Articolo 7 - Criteri di individuazione dei lavoratori disabili**

1. Ai fini di quanto disposto dall'art. 14 comma 3, D.Lgs. n. 276/2003, ARPAL Puglia – Servizio Collocamento mirato dell'ambito territoriale competente, in raccordo con la cooperativa sociale di tipo B/consorzio di cooperative sociali o impresa sociale di cui all'art. 2, comma 4, D.Lgs. n. 112/2017 e i datori di lavoro conferenti, previa valutazione di compatibilità da parte del competente Comitato Tecnico di cui all'art. 8, comma 1 bis L. 68/99, provvederà ad individuare i lavoratori/lavoratrici da inserire tra i lavoratori disabili, iscritti negli Elenchi speciali di cui all'art. 8 della L. 68/99, in possesso dei requisiti e delle caratteristiche di cui al punto successivo, tenuto conto della compatibilità tra l'attività da svolgere, del profilo del lavoratore/lavoratrice e della distribuzione dell'orario di lavoro nel corso della giornata.
2. Ai fini della copertura della quota di riserva di cui all'art. 3 della legge n. 68/99, così come individuata e quantificata nella sua misura massima nel successivo art. 11, si considerano esclusivamente gli inserimenti lavorativi con contratto a tempo determinato (di durata superiore a 6 mesi) o indeterminato di lavoratori disabili che, iscritti negli Elenchi del collocamento mirato di cui all'art. 8 della L.n. 68/99, presentino almeno una delle seguenti caratteristiche:
  - disabilità psichiche e/o intellettive ai sensi degli artt. 9, comma 4 e 13, comma 1bis, della Legge n. 68/1999;
  - riconoscimento dello stato di gravità certificata ex art. 3, comma 3, L. 104/92;
  - altra elevata disabilità e in condizione di fragilità e vulnerabilità che, anche per la discontinuità e/o l'insuccesso dei precedenti percorsi lavorativi o di tirocinio,

rendano particolarmente difficile l'integrazione e la permanenza al lavoro attraverso le vie ordinarie, accertate da parte del Comitato Tecnico di cui all'art. 8, comma 1bis, L. n. 68/1999.

3. ARPAL Puglia - Servizio per il Collocamento Mirato Disabili dell'ambito territoriale competente cura l'inserimento in cooperativa sociale/impresa sociale dei lavoratori disabili, secondo un progetto personalizzato di inserimento concordato e sottoscritto con la cooperativa/impresa sociale e con il lavoratore, sulla base di una valutazione dei bisogni e delle potenzialità di quest'ultimo.
4. La cooperativa/impresa sociale individua una figura di "tutor per l'inserimento lavorativo" con la funzione di presa in carico del percorso individuale attivato, tutoraggio e coordinamento delle diverse fasi di esecuzione del rapporto di lavoro. Il tutor per l'inserimento lavorativo dovrà predisporre, con cadenza semestrale, una relazione sull'andamento del percorso di inserimento lavorativo e trasmetterla ad ARPAL Puglia - Servizio per il Collocamento Mirato Disabili dell'ambito territoriale competente.
5. Non possono di norma essere inseriti attraverso la stipula di convenzioni i lavoratori disabili che abbiano risolto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la cooperativa sociale/impresa sociale o con il datore di lavoro conferente nei 6 (sei) mesi precedenti la stipula della convenzione stessa.
6. Solo successivamente all'individuazione del/i lavoratore/i disabile/i in possesso delle caratteristiche richieste, ARPAL Puglia - Servizio per il collocamento mirato dell'ambito territoriale competente provvede al rilascio del relativo nulla-osta ed invita il datore di lavoro e la cooperativa sociale/impresa sociale alla stipula della convenzione entro i termini di cui all'art. 6.

6

#### **Articolo 8 - Persone svantaggiate**

1. Le convenzioni di cui all'art. 14 del D.Lgs n. 276/03 possono essere altresì stipulate con i Centri per l'Impiego di Arpal Puglia, ai fini dell'inserimento lavorativo delle altre persone svantaggiate definite dal Regolamento UE n. 651 del 17/06/2014 e dalla Legge 08/11/1991, n. 381 e dalla lett. b), c. 4, art. 2 del D.Lgs. n. 112/2017, individuate prioritariamente da:
  - a) Centri per l'Impiego di Arpal Puglia, su segnalazione dell'Equipe integrata multidisciplinare;
  - b) Centri per l'Impiego di Arpal Puglia, in accordo con le Cooperative Sociali / Consorzi di Cooperative Sociali di tipo B e Imprese sociali;
  - c) Centri per l'Impiego di Arpal Puglia, su segnalazione dei Servizi Sociali comunali.
2. Considerato che la convenzione da stipulare ai sensi del presente articolo non ha la funzione di copertura ai sensi della L. n. 68/99, ma ha lo scopo di sostenere l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, la commessa dovrà essere rapportata al costo del lavoro, considerando anche i costi formativi, organizzativi e di tutoraggio, con formula analoga a quella indicata all'art. 10.
3. Il rapporto di lavoro sarà disciplinato ai sensi del CCNL applicato dalla Cooperativa Sociale di tipo B/Consorzio di Cooperative/Imprese sociali.

#### **Articolo 9 - Modalità di attestazione della commessa**

1. Il datore di lavoro è tenuto a documentare l'effettivo conferimento della commessa, producendo ad ARPAL Puglia - Servizio per il collocamento mirato dell'ambito territoriale competente apposita dichiarazione, sottoscritta congiuntamente con la cooperativa sociale/impresa sociale, entro 15 (quindici) giorni dalla sua attivazione.
2. Il medesimo datore di lavoro è tenuto ad indicare il valore complessivo, determinato secondo i parametri di cui al successivo art. 10, delle commesse conferite nel corso

dell'anno e la quota della riserva obbligatoria così assolta.

**Articolo 10 - Valore della commessa e computabilità quota riserva**

1. Ai fini di quanto previsto dall'art. 14, comma 3, del d.lgs. n.276/03, secondo i criteri di congruità con i costi del lavoro derivanti dai contratti collettivi di categoria applicati, il valore delle commesse deve rispettare il seguente coefficiente di calcolo:

$$\mathbf{VUC \geq CP + (N * CL)}$$

7

**VUC** = valore unitario della commessa al netto dell'IVA;

**CP** = costo di produzione annuo della commessa affidata (al netto del costo del lavoro del/i soggetto condisabilità);

**N/LD** = numero dei lavoratori/trici assunti in cooperativa in attuazione della convenzione;

**CL** = costo annuo lordo del lavoratore/trice con disabilità.

2. Ai fini della valutazione del fattore **CL** (costo annuo lordo del lavoratore/trice disabile) si farà riferimento ai contratti collettivi di categoria stipulati e sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale e di eventuali accordi di secondo livello applicati dalle Cooperative sociali in relazione all'inquadramento specifico previsto per il lavoratore. Il costo annuo del lavoratore con disabilità è calcolato, ai sensi della L. n. 381/91, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali e in nessun caso può comprendere altri costi non pertinenti, quali a titolo meramente esemplificativo, i costi formativi, di viaggio, di tutoraggio.

3. Ai fini della valutazione del fattore **CP** (costo produzione) si farà riferimento a quanto previsto alla voce b) del conto economico del bilancio CEE (ammortamento, attrezzature, materiale, costi fissi, etc), ai costi formativi, organizzativi, di accompagnamento e tutoraggio, e a quanto indicato nel contratto di affidamento della commessa.

4. Il costo di altri lavoratori coinvolti nello svolgimento della commessa, non conteggiati nel valore **N**, rientra tra i costi di produzione.

5. Ai fini dell'individuazione del numero dei posti deducibili in Convenzione, entro i limiti previsti al successivo art. 11, dovrà essere applicata, per ogni singola commessa, la seguente formula:

$$\mathbf{C = (VUC - CP) / CL}$$

**C** = numero delle persone con disabilità computabili a copertura della quota di riserva

**VUC** = valore unitario della nuova commessa al netto di IVA

**CP** = costo di produzione (al netto del costo del lavoro del/i soggetto/i disabile/i), comprensivo dei costiformativi, organizzativi, di accompagnamento e tutoraggio.

**CL** = costo del lavoro annuo dei lavoratori disabili.

6. La copertura dei posti nell'ambito della commessa, ordinariamente pari ad unità a tempo pieno, può anche avvenire tramite l'assunzione di due (o più) lavoratori disabili con contratti part-time, purché il tempo lavorato complessivamente dai disabili in cooperativa sia pari ad unità a tempo pieno corrispondente al relativo valore previsto nella commessa.

7. I datori di lavoro con organico computabile da 15 a 35 dipendenti assolvono gli obblighi previsti dalla L. n. 68/99, purché il valore delle commesse consenta almeno la copertura del costo di un'assunzione part-time superiore al 50% dell'orario previsto nel contratto di lavoro del datore di lavoro conferente.

### **Articolo 11 - Percentuale massima di copertura dell'obbligo**

1. La copertura della quota d'obbligo consentita attraverso la modalità di cui al presente Accordo quadro, per il periodo di durata delle commesse, non può superare il 40% della percentuale di riserva con arrotondamento all'unità superiore, ed è subordinata, per la quota rimanente, all'adempimento, da parte del datore di lavoro, degli obblighi di assunzione previsti dalla L. n. 68/99.
2. Per i datori di lavoro fino a 50 dipendenti è possibile dedurre al massimo una unità.
3. Le persone con disabilità inserite attraverso la convenzione di cui alla presente Accordo quadro saranno computate a copertura della quota d'obbligo delle aziende conferenti e non delle cooperative sociali.
4. L'inserimento lavorativo del disabile in cooperativa/impresa sociale di cui all'art. 2, c. 4, D.Lgs. n. 112/2017 avviene a seguito di specifica autorizzazione (nulla-osta) rilasciata ARPAL Puglia - Servizio per il collocamento mirato dell'ambito territoriale competente, a seguito di richiesta nominativa, a condizione che il lavoratore con disabilità individuato sia in possesso delle caratteristiche previste dal precedente art. 7, comma 2 della presente Accordo quadro.
5. L'assunzione della persona con disabilità in cooperativa/impresa sociale può avvenire, nei casi e secondo le modalità previste dalla legge, anche con contratti di lavoro a tempo determinato, purché di durata superiore a 6 mesi, nonché a tempo pieno o parziale.

8

### **Articolo 12- Monitoraggio**

1. Le convenzioni stipulate ai sensi della presente Accordo quadro sono sottoposte a verifica periodica da parte di ARPAL Puglia – Servizio per il Collocamento Mirato Disabili territorialmente competente. Tali verifiche, da realizzarsi entro 12 mesi dalla stipula, sono finalizzate a monitorare lo stato di avanzamento delle convenzioni sottoscritte e a mettere a disposizione tali dati alle parti firmatarie dell'Accordo e a Regione Puglia.
2. Le Parti firmatarie si impegnano ad incontrarsi periodicamente per monitorare lo stato di attuazione di quanto convenuto con il presente accordo e, sulla base degli esiti del monitoraggio periodico di cui al comma precedente, a verificare le ricadute in termini occupazionali delle persone con disabilità e delle persone svantaggiate.
3. Le parti firmatarie si impegnano, altresì, ad attivare iniziative, anche congiunte, per promuovere la conoscenza della presente convenzione e delle sue opportunità verso il sistema delle imprese e delle cooperative sociali.

### **Articolo 13- Contratto di affidamento**

1. L'affidamento della commessa sarà regolato tra le parti con separato atto scritto denominato "*contratto di affidamento*", da firmare prima della stipula della convenzione, nel quale saranno stabiliti in modo vincolante per le parti contraenti:
  - durata della commessa (non inferiore ad un anno) e fasi di esecuzione della stessa;
  - oggetto della commessa e mansioni per l'esecuzione della stessa;
  - il valore della commessa determinato nel rispetto dei criteri definiti nell'art. 10 della presente Accordo quadro;
  - luogo in cui si svolge l'attività lavorativa;
  - modalità ed entità delle fatturazioni;
  - tempi di pagamento secondo norme di legge specifiche;
  - i valori numerici assoluti utili alla determinazione del coefficiente di calcolo corrispondente al numero di coperture: VUC (valore unitario commessa), CP (costo di produzione), CL (costo annuo lordo del lavoratore/trice con disabilità).

2. Il datore di lavoro presenterà copia autentica del contratto di affidamento ad ARPAL Puglia Servizio per il Collocamento Mirato Disabili dell'ambito territoriale competente al momento della stipula della convenzione.

#### **Articolo 14 - Durata delle convenzioni**

1. Le convenzioni avranno durata pari al contratto di affidamento della commessa e comunque non inferiore a dodici mesi e non superiore a cinque anni, eventualmente rinnovabili con richiesta da presentarsi 60 giorni prima della scadenza, previo accordo con ARPAL Puglia, per il tramite del Servizio del Collocamento Mirato territorialmente competente;
2. ARPAL Puglia, per il tramite del Servizio del Collocamento Mirato territorialmente competente, si riserva di verificare, in qualunque momento, il rispetto delle disposizioni di ogni singola convenzione e di assumere i necessari provvedimenti.
3. Qualora nel corso della durata della convenzione i lavoratori trovino stabile occupazione all'interno della cooperativa/impresa sociale o dell'azienda conferente nella misura di almeno il 50%, le parti hanno la facoltà di chiedere, entro due mesi dalla scadenza del primo triennio, il rinnovo della convenzione della durata di ulteriori massimo 2 (due) anni e per contratti di affidamento aventi pari oggetto di lavoro.
4. Qualora l'oggetto di lavoro cambi, oppure non vi sia stata richiesta di rinnovo della convenzione, le parti potranno richiedere l'attivazione di una nuova convenzione a favore di lavoratori svantaggiati e/o disabili come individuati dall'art. 7. La stipula di nuove convenzioni sarà valutata da ARPAL Puglia - Servizio per il Collocamento Mirato Disabili dell'ambito territoriale competente, congiuntamente alle parti interessate, anche in ragione dei risultati occupazionali raggiunti.
5. Con la stipula della convenzione di cui all'allegato 1, in costanza di convenzione già sottoscritta ai sensi dell'art. 11 della L. n. 68/99, il privato datore di lavoro potrà rideterminare con il Servizio per il Collocamento Mirato Disabili dell'ambito territoriale competente il numero dei lavoratori dedotti nel programma, nonché le modalità di adempimento della quota d'obbligo.
6. Alla scadenza della commessa le imprese adempiono agli obblighi di cui alla L.68/99 attraverso:
  - a. Assunzioni da effettuarsi entro 60 giorni dalla conclusione delle medesime;
  - b. Stipula di una nuova convenzione;
  - c. Ricorso agli altri istituti e strumenti previsti dalla L. n. 68/99.
7. Qualora nel corso del periodo di vigenza della convenzione sottoscritta insorgano nuovi obblighi ai sensi della L. n. 68/99, il datore di lavoro firmatario dovrà, entro i termini di cui all'art. 9, comma 1, L. n. 68/99, rideterminare il piano complessivo degli adempimenti relativi all'applicazione della medesima legge, pena il venir meno della convenzione o l'esclusione dell'impresa dalla convenzione.

#### **Articolo 15 – Durata Accordo quadro**

1. Le parti firmatarie si impegnano a riformulare il contenuto del presente Accordo quadro qualora le disposizioni contenute nell'art. 14 del D.lgs. n. 276/2003 e/o direttive regionali subiscano modificazioni, ovvero in tutti gli altri casi in cui ne ravvisino una motivata necessità, anche all'esito del monitoraggio periodico di cui all'art. 12, commi 1 e 2.

#### **Articolo 16 - Sanzioni e decadenza delle convenzioni**

1. Se entro 30 gg. dalla stipula della Convenzione tra le parti e dal rilascio del nulla-osta

non si sia provveduto all'avvio della commessa e/o la cooperativa sociale/impresa sociale non abbia provveduto all'assunzione del/i lavoratore/i in possesso dei requisiti delle caratteristiche come sopra individuate, ARPAL Puglia, per il tramite del Servizio per il Collocamento Mirato Disabili dell'ambito territoriale di competenza, potrà dichiarare decaduta la convenzione ad ogni effetto.

2. La Convenzione decade anche se il datore di lavoro conferente non sia ottemperante agli eventuali residui obblighi occupazionali di cui all'art. 3, comma 1 della legge 68/99, ovvero se non risponde ai tempi di pagamento stabiliti dal contratto verso la cooperativa destinataria.

3. Nel caso in cui il datore di lavoro committente non ottemperi agli obblighi derivanti dal contratto di affidamento della commessa, la cooperativa Sociale/Consorzio o l'impresa sociale è tenuta a mettere in mora tempestivamente (entro 7 gg. dall'inadempimento) il committente stesso e a darne contestuale comunicazione al Servizio collocamento mirato disabili territorialmente competente. Se il Datore di lavoro non ottempera agli obblighi entro i 15 giorni successivi alla messa in mora, senza giustificato motivo, la convenzione decade. Qualora, a seguito della decadenza, ARPAL Puglia - Servizio per il Collocamento Mirato Disabili dell'ambito territoriale di competenza verifichi la non ottemperanza agli obblighi previsti dalla L. n. 68/99, provvederà ad inoltrare specifica segnalazione alla struttura ispettiva territorialmente competente per i provvedimenti di competenza, laddove dovuta in base alle disposizioni normative vigenti.

4. In caso di inadempimento da parte della Cooperativa Sociale/Consorzio o dell'impresa sociale agli obblighi derivanti dal contratto di affidamento della commessa, il committente è tenuto a mettere tempestivamente in mora (entro 7 gg. dall'inadempimento) la stessa e a darne contestuale comunicazione ad ARPAL Puglia - Servizio per il Collocamento Mirato Disabili dell'ambito territoriale di competenza. La Cooperativa Sociale/Consorzio o l'impresa sociale che non adempia, senza giustificato motivo, entro 15 giorni dalla messa in mora, alle obbligazioni derivanti dal contratto di affidamento della commessa, decade dalla convenzione.

5. Qualora ARPAL Puglia, per il tramite del Servizio per il Collocamento Mirato Disabili dell'ambito territoriale competente, riscontri l'inosservanza delle parti firmatarie agli obblighi negoziali derivanti dalla Convenzione di cui in allegato B, o alle disposizioni di legge, d'ufficio dichiarerà decaduta la convenzione e provvederà alla successiva notifica, nonché, laddove dovuta in base alla normativa vigente, alla segnalazione alla struttura ispettiva territorialmente competente per i provvedimenti di competenza ed ogni altro adempimento obbligatorio.

6. Qualora il rapporto di lavoro con il lavoratore disabile o svantaggiato, inserito in esecuzione della convenzione, venga a cessare in corso di commessa per un motivo legittimo, la Cooperativa sociale/impresa sociale, in accordo con ARPAL Puglia - Servizio per il Collocamento Mirato Disabili dell'ambito territoriale competente, avrà 30 giorni di tempo per provvedere alla sua sostituzione, mantenendo nello stesso periodo l'ottemperanza dell'azienda conferente. Trascorso tale termine, ARPAL Puglia, per il tramite del Servizio per il Collocamento Mirato Disabili dell'ambito territoriale competente, qualora vengano meno i requisiti minimi per la vigenza della convenzione, potrà dichiararla decaduta ad ogni effetto.

#### **Articolo 17 – Attività di promozione**

Le Parti firmatarie attiveranno iniziative, anche congiunte, per promuovere la conoscenza della presente Accordo quadro e delle sue opportunità verso il sistema delle Imprese, delle Cooperative Sociali, dei Servizi di sostegno alla disabilità e al target delle persone svantaggiate.

**Articolo 18 - Clausole generali**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

Allegato B)

“Proposta di convenzione, ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. 276/2003, per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità che presentino particolari difficoltà e delle persone svantaggiate”

11

Letto, confermato, sottoscritto.

Per la Regione Puglia:

Assessore al Lavoro e alla Formazione professionale \_\_\_\_\_

Per le Organizzazioni sindacali dei lavoratori:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Per le Organizzazioni dei datori di lavoro:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Allegato B

**PROPOSTA DI CONVENZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 14 DEL D. LGS. N. 276/03, PER  
L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE CON DISABILITA' CHE PRESENTINO  
PARTICOLARI DIFFICOLTA' E DELLE PERSONE SVANTAGGIATE**

TRA

**AGENZIA REGIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (ARPAL) PUGLIA - AMBITO TERRITORIALE DI \_\_\_\_\_**, con sede legale in \_\_\_\_\_ - Bari - Cod. Fiscale n. 93497660725, per il tramite del Servizio Collocamento mirato e/o del Centro per l'impiego dell'ambito territoriale competente, nella persona del Dirigente U.O. Coordinamento Servizi per l'impiego;

E

➤ **l'AZIENDA o GRUPPO AZIENDALE** (d'ora innanzi denominata "Azienda conferente"), \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, P. Iva \_\_\_\_\_/CF \_\_\_\_\_, E-mail \_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_ PEC (\*): \_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_ rappresentata nel presente atto dal Sig./dott. \_\_\_\_\_, aderente all' Associazione datoriale \_\_\_\_\_ firmataria dell'Accordo quadro sopra richiamato, relativamente all'unità produttiva ubicata nel territorio della Regione Puglia, Comune \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n \_\_\_\_\_

E

**la COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B**, \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, cod. fisc./P. Iva \_\_\_\_\_, E-mail \_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_ PEC (\*): \_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_ rappresentata nel presente atto dal Sig./dott \_\_\_\_\_, aderente all'Associazione \_\_\_\_\_ firmataria dell'Accordo quadro sopra richiamato,

**CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI** \_\_\_\_\_, al quale appartiene la Cooperativa Sociale di tipo B \_\_\_\_\_ identificata al punto precedente, con sede legale in \_\_\_\_\_, cod. fisc./P. Iva \_\_\_\_\_, E-mail \_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_ PEC (\*): \_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_ rappresentata nel presente atto dal Sig./dott \_\_\_\_\_, aderente all'Associazione \_\_\_\_\_ firmataria dell'Accordo quadro sopra richiamato,

**l'IMPRESA SOCIALE** \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, cod. fisc./P. Iva \_\_\_\_\_, E-mail \_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_ PEC (\*): \_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_ rappresentata nel presente atto dal Sig./dott \_\_\_\_\_, aderente all'Associazione \_\_\_\_\_ firmataria dell'Accordo quadro sopra richiamato,

Visto

- il Reg. (C.E.) n. 2204/2002 della Commissione del 12.12.2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato C.E. agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione, che all'art. 2 definisce i lavoratori svantaggiati;
- la Legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- la Legge 8 novembre 1991, n.381 "Disciplina delle cooperative sociali";

## Allegato B

- il Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”;
- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112 “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106”;
- la Legge Regionale 29 giugno 2018, n. 29 “Norme in materia di politica regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al caporalato”;

Vista anche la Legge regionale n. 29 del 29 giugno 2018, che, all’art. 6, comma 2, attribuisce ai Centri per l’impiego - articolazioni operativo-funzionali dell’ARPAL Puglia - le funzioni previste dalla legge 68/1999, garantendo i servizi per il collocamento mirato delle persone con disabilità, nonché il successivo art. 8, comma 1, lett. n), che assegna all’Arpal Puglia il compito di “attuare interventi integrati rivolti alle persone con disabilità e con fragilità e vulnerabilità in integrazione con i servizi sociali dei comuni e i dipartimenti di salute mentale delle aziende sanitarie locali”.

2

Dato atto di quanto condiviso nel confronto con le Parti sociali avvenuto nella riunione del 9 febbraio 2023, giusto verbale custodito in atti;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, con la quale è stato approvato lo schema di Accordo quadro di cui all’art. 14 del d. Lgs. n. 276/03, parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, che individua i criteri per la relativa stipula;

Verificato che, sulla base della situazione complessiva aziendale risultante dal prospetto informativo presentato di cui art. 9, comma 6 L. 68/99, l’azienda conferente, appartenente su base nazionale alla categoria di cui all’art. 3, comma 1, legge 68/99

- più di 50 dipendenti (lett. a);
- da 36 a 50 dipendenti (lett. b);
- da 15 a 35 dipendenti (lett. c);
- non soggetta agli obblighi di cui alla L. 68/99 (<15 dipendenti );

con alle proprie dipendenze, ai fini del calcolo della quota di riserva, n. \_\_\_\_\_ lavoratori, di cui n. \_\_\_\_\_ in servizio presso le unità produttive situate nell’ambito territoriale/provinciale di \_\_\_\_\_ e, pertanto, tenuta all’assunzione di n. \_\_\_\_\_ lavoratori disabili ai sensi della L. 68/99;

Considerato che con la presente convenzione, nonché con gli altri strumenti previsti dagli artt. 5, 7, 9, 11 e 12 della L. 68/99, l’Azienda conferente intende ottemperare alla totale copertura della quota di riserva di cui alla Legge 68/99 e s.m.i.,

## PROPONE

la stipula della presente convenzione, ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. 276/2003, per l’inserimento lavorativo di:

- n. \_\_\_\_\_ unità appartenenti alle persone disabili in possesso delle caratteristiche di cui all’art. 7, comma 2, dell’Accordo quadro sopra richiamato, a copertura totale o parziale della quota d’obbligo di cui all’art. 3 L. 68/99;
- n. \_\_\_\_\_ unità appartenenti alle persone svantaggiate di cui all’art. 8 dell’Accordo quadro sopra richiamato.

E

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

## Articolo 1

1. Le premesse costituiscono parti integrante della presente convenzione, così come le disposizioni contenute nell’Accordo quadro sopra richiamato.

Allegato B

**PARTE PRIMA**  
**- SOGGETTI DISABILI CON PARTICOLARI DIFFICOLTA' DI INSERIMENTO LAVORATIVO -**

Articolo 2

1. La Cooperativa Sociale di tipo B /Consorzio di Cooperative Sociali/Impresa sociale di cui all'art. 2, comma 4, Dlgs. 112/2017, con il presente strumento convenzionale si impegna ad effettuare n. \_\_\_\_\_ nuovi inserimenti di persone disabili, iscritte negli Elenchi speciali ex art. 8 L. 68/99 dell'ambito territoriale di \_\_\_\_\_ ed aventi le caratteristiche di cui all'art. 7, comma 2, dell'Accordo quadro, mediante contratto di lavoro \_\_\_\_\_ (specificare la tipologia contrattuale), \_\_\_\_\_ (specificare se *full time* o *part time*), orario settimanale \_\_\_\_\_ (in caso di *part time*, indicare l'orario svolto con frazione percentuale superiore allo 0,50%).

3

Articolo 3

1. Ai fini della copertura della quota di riserva di cui alla presente convenzione, l'Azienda/Gruppo aziendale conferente si impegna ad affidare alla Cooperativa Sociale di tipo B /Consorzio di Cooperative Sociali/Impresa sociale di cui all'art. 2, comma 4, Dlgs. 112/2017, nuove commesse di lavoro, individuate con separato contratto di c.d. *affidamento*, nel rispetto dei criteri definiti nell'Accordo quadro.

2. Lo schema di contratto di affidamento, avente ad oggetto gli accordi sulle commesse, è allegato, quale parte integrante, alla presente convenzione.

Nel contratto di affidamento dovranno essere, in particolare, esplicitati:

- la durata della commessa non inferiore ad 1 (un) anno;
- le caratteristiche e le fasi di esecuzione della commessa;
- luogo di svolgimento dell'attività;
- le modalità ed entità delle fatturazioni, i tempi massimi di pagamento;
- numero di assunzioni di lavoratori disabili cui si impegna la cooperativa sociale a fronte dell'affidamento.

3. Il contratto di affidamento della commessa e la presente convenzione rendono vincolanti gli obblighi delle parti in relazione a quanto contenuto.

Articolo 4

1. La Cooperativa Sociale di tipo B /Consorzio di Cooperative Sociali/Impresa sociale di cui all'art. 2, comma 4, Dlgs. 112/2017, si impegna a corrispondere alle persone con disabilità di cui alla presente convenzione il trattamento economico e giuridico previsti dal CCNL di riferimento.

2. La Cooperativa Sociale di tipo B /Consorzio di Cooperative Sociali/Impresa sociale di cui all'art. 2, comma 4, Dlgs. 112/2017, si impegna, altresì, a realizzare le commesse affidate dall'Azienda conferente secondo le modalità individuate con il contratto di affidamento.

3. Qualora il rapporto di lavoro con la persona con disabilità inserita ai sensi della presente convenzione venga a cessare in corso di commessa, la Cooperativa Sociale di tipo B /Consorzio di Cooperative Sociali/Impresa sociale di cui all'art. 2, comma 4, Dlgs. 112/2017, ha 30 giorni di tempo per provvedere alla sua sostituzione in accordo con il Servizio per il Collocamento mirato disabili dell'ambito territoriale di competenza.

4. La Cooperativa Sociale di tipo B /Consorzio di Cooperative Sociali/Impresa sociale di cui all'art. 2, comma 4, Dlgs. 112/2017, deve procedere all'assunzione del/i lavoratore/i disabile/i, desumibile dal sistema delle comunicazioni obbligatorie telematiche trasmesse secondo le modalità ed i termini previsti dalla legislazione vigente in materia, prima dell'avvio della commessa,

## Allegato B

## Articolo 5

1. L'Azienda conferente si impegna a corrispondere, periodicamente, dietro presentazione di regolare fattura, alla Cooperativa Sociale di tipo B /Consorzio di Cooperative Sociali/Impresa sociale di cui all'art. 2, comma 4, Dlgs. 112/2017, una quota del valore della commessa di lavoro come concordato tra le parti nel contratto di affidamento allegato alla presente convenzione.
2. L'Azienda conferente e la Cooperativa Sociale di tipo B /Consorzio di Cooperative Sociali/Impresa sociale di cui all'art. 2, comma 4, Dlgs. 112/2017, possono pattuire altra modalità di corresponsione del valore della commessa.

## Articolo 6

1. Il valore unitario della commessa (VUC), il costo di produzione (CP), il costo annuo lordo (CL) del/i lavoratore/i disabile/i inserito/i, calcolati secondo i criteri previsti dall'art. 10 dell'Accordo quadro, hanno le rispettive consistenze economiche di seguito riportate:

- VUC (valore unitario della commessa al netto di IVA): € \_\_\_\_\_
- CP (costo di produzione al netto del costo del lavoro comprensivo dei costi formativi, organizzativi e di tutoraggio): € \_\_\_\_\_
- CL (costo lavoro annuo dei disabili/invalidi): € \_\_\_\_\_

Costo del lavoro lordo medio annuo dei lavoratori disabili che non potrà essere inferiore al costo di

un lavoratore part-time con orario superiore al 50% dell'orario settimanale;

Tali valori, unitamente al numero delle persone con disabilità e/o invalidità inseriti in Cooperativa (N), rispettano il seguente coefficiente di calcolo:

$$VUC \geq CP + (N * CL)$$

Pertanto il numero dei lavoratori computabili nella quota di riserva (C), nel rispetto dei limiti di cui all' art. 10 dell'Accordo quadro, è dato dalla seguente formula:

$$C = (VUC - CP) / CL$$

2. La commessa di lavoro deve essere attivata entro 30 giorni dalla stipulazione della presente convenzione, salvo lo slittamento temporale al primo giorno lavorativo utile in caso di scadenza del termine in giorni non lavorativi e/o festivi.

## Articolo 7

1. Nell'ipotesi in cui la Cooperativa Sociale di tipo B /Consorzio di Cooperative Sociali/Impresa sociale di cui all'art. 2, comma 4, Dlgs. 112/2017, non provveda alla sostituzione della persona con disabilità, per qualunque motivo cessata in corso di commessa, entro il termine indicato dal precedente art. 4, comma 3, e secondo le condizioni di cui all'art. 16, comma 6, dell'Accordo quadro, Arpal Puglia, per il tramite del Servizio per il Collocamento Mirato Disabili dell'ambito territoriale di competenza, potrà dichiarare decaduta ad ogni effetto la presente convenzione. Il Datore di lavoro conferente ha, in tal caso, l'obbligo di coprire la quota di riserva destinata alle persone con disabilità facendo ricorso agli istituti previsti dalla L. n. 68/99, pena la segnalazione all'Ispettorato nazionale del Lavoro (INL) territorialmente competente per i provvedimenti di competenza, laddove dovuta in base alla normativa vigente.
2. Qualora entro 30 gg. dalla stipula della Convenzione tra le parti e dal rilascio del nulla-osta non si provveda all'avvio della commessa, ovvero la cooperativa sociale/consorzio/impresa sociale non abbia provveduto all'assunzione del/i lavoratore/i individuato in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, comma 2, dell'Accordo quadro, Arpal Puglia, per il tramite del Servizio per il Collocamento Mirato Disabili dell'ambito territoriale di competenza, potrà dichiarare decaduta la presente convenzione ad ogni effetto. Solo in questo caso seguiranno successivi 30 giorni per cui l'azienda, con la collaborazione del Servizio per il collocamento mirato dell'ambito territoriale di competenza, definirà soluzioni diverse con gli istituti previsti dalla legge 68/99, pena la segnalazione all'Ispettorato nazionale del Lavoro (INL) territorialmente

## Allegato B

competente per i provvedimenti di competenza, laddove dovuta in base alla normativa vigente.

3. Nel caso in cui l'Azienda conferente non ottemperi agli obblighi derivanti dal contratto di affidamento della commessa, la Cooperativa Sociale di tipo B /Consorzio di Cooperative Sociali/Impresa sociale di cui all'art. 2, comma 4, Dlgs. 112/2017, è tenuta a mettere in mora tempestivamente (entro gg. 7 dall'inadempimento) il datore di lavoro e a darne contestuale comunicazione ai Servizi preposti al collocamento obbligatorio. Qualora l'Azienda non ottempera agli obblighi entro 15 giorni dalla messa in mora, senza giustificato motivo, la convenzione decade. Qualora, a seguito della decadenza, ARPAL Puglia - Servizio per il Collocamento Mirato disabili dell'ambito territoriale di competenza, rilevi la non ottemperanza agli obblighi previsti dalla L. n. 68/99, provvederà ad inoltrare specifica segnalazione all'Ispettorato nazionale del Lavoro (INL) territorialmente competente per i provvedimenti di competenza, laddove dovuta in base alla normativa vigente.

4. In caso di inadempimento da parte della Cooperativa Sociale di tipo B /Consorzio di Cooperative Sociali/Impresa sociale di cui all'art. 2, comma 4, Dlgs. 112/2017, agli obblighi derivanti dal contratto di affidamento della commessa, il committente è tenuto a mettere tempestivamente in mora (entro 7 gg. dall'inadempimento) la Cooperativa Sociale di tipo B /Consorzio di Cooperative Sociali/Impresa sociale di cui all'art. 2, comma 4, Dlgs. 112/2017, e a darne contestuale comunicazione ad ARPAL Puglia - Servizio per il Collocamento Mirato Disabili dell'ambito territoriale di competenza. Cooperativa Sociale di tipo B /Consorzio di Cooperative Sociali/Impresa sociale di cui all'art. 2, comma 4, Dlgs. 112/2017, che non adempia, senza giustificato motivo, entro 15 giorni dalla messa in mora, alle obbligazioni derivanti dal contratto di affidamento della commessa, decade dalla convenzione.

5. Qualora ARPAL Puglia, per il tramite del Servizio per il Collocamento Mirato Disabili dell'ambito territoriale di competenza riscontri l'inosservanza delle parti firmatarie agli obblighi negoziali derivanti dalla presente Convenzione o alle disposizioni di legge, d'ufficio dichiarerà decaduta la convenzione e provvederà alla successiva notifica, nonché, laddove dovuta in base alla normativa vigente, alla segnalazione all'Ispettorato nazionale del Lavoro (INL) territorialmente competente per i provvedimenti di competenza.

## Articolo 8

1. L'Arpal Puglia, tramite il Servizio per il Collocamento mirato dell'ambito territoriale competente, monitorerà il corretto adempimento degli obblighi assunti dalle Parti firmatarie della presente convenzione, in particolare per quanto concerne la permanenza delle condizioni che consentono l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità all'interno dell'attività svolta dalla Cooperativa Sociale di tipo B /Consorzio di Cooperative Sociali/Impresa sociale di cui all'art. 2, comma 4, Dlgs. 112/2017.

**PARTE SECONDA****- SOGGETTI SVANTAGGIATI -**

## Articolo 9

1. La Cooperativa Sociale di tipo B /Consorzio di Cooperative Sociali/Impresa sociale di cui all'art. 2, comma 4, Dlgs. 112/2017, a fronte di specifiche commesse di lavoro affidate dall'Azienda conferente, procede all'inserimento lavorativo con contratto di lavoro subordinato (specificare la tipologia contrattuale), \_\_\_\_\_(specificare se *full time* o *part time*) \_\_\_\_\_orario settimanale \_\_\_\_\_di n \_\_\_\_\_soggetti svantaggiati al di fuori della L. n. 68/99, individuati ai sensi del Regolamento UE n. 651 del 17/06/2014 e della Legge 08/11/1991, n. 381, e secondo le modalità di cui all'art. 8, comma 1, dell'Accordo quadro.

2. Considerato che l'inserimento di cui al precedente articolo non ha la funzione di copertura ai sensi della L. n. 68/99, ma ha lo scopo di sostenere l'inclusione lavorativa delle persone svantaggiate, la commessa di lavoro, il cui contratto di affidamento è allegato alla presente,

## Allegato B

dovrà essere rapportata al costo del lavoro, comprendendo anche i costi formativi, organizzativi e di tutoraggio, così da sostenere per intero i costi a carico della Cooperativa Sociale di tipo B /Consorzio di Cooperative Sociali/Impresa sociale di cui all'art. 2, comma 4, Dlgs. 112/2017.

Il rapporto di lavoro sarà disciplinato ai sensi del CCNL applicato dalla Cooperativa Sociale di tipo B /Consorzio di Cooperative Sociali/Impresa sociale di cui all'art. 2, comma 4, Dlgs. 112/2017, in cui il/i soggetto/i è/sono stato/i inserito/i.

**PARTE FINALE**

## Articolo 10

1. In conformità a quanto previsto all'art. 14 dell'Accordo quadro, la presente convenzione ha la durata di anni \_\_\_\_\_, pari al contratto di affidamento della commessa, e la sua validità ed i conseguenti effetti decorrono dalla data di sottoscrizione fino al \_\_\_\_\_.

2. La presente convenzione può essere inoltre rinnovata, previo accordo con ARPAL Puglia, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14, commi 1-4 dell'Accordo quadro.

## Articolo 11

Per quanto non specificatamente previsto nella presente convenzione, si rinvia alle disposizioni dettate in materia dalle vigenti leggi, nonché alle disposizioni e condizioni tutte dell'Accordo quadro richiamato nelle premesse.

Letto, confermato e sottoscritto

p. l'Azienda conferente/Gruppo aziendale \_\_\_\_\_

p. la Cooperativa sociale/Consorzio/Impresa sociale \_\_\_\_\_

p. ARPAL Puglia - Ambito territoriale di \_\_\_\_\_

Allegati:

1. "Contratto di affidamento" oggetto della presente convenzione concernente gli accordi sulla commessa di lavoro;
2. "Progetto di Inserimento Lavorativo" di cui all'art. 7, comma 3, dell'Accordo quadro;
3. Dichiarazione dell'Associazione imprenditoriale firmataria dell'Accordo quadro dalla quale risulti l'iscrizione o l'adesione dell'Azienda conferente;
4. Dichiarazione dell'Associazione firmataria dell'Accordo quadro dalla quale risulti l'iscrizione o l'adesione della Cooperativa/impresa sociale affidataria delle commesse.



FRANCESCA  
BASTA  
24.02.2023  
13:33:05  
GMT+00:00